

# Novità per i lavoratori sportivi dipendenti pubblici

**DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71**

**Art. 3 comma 1**

**Se il dipendente pubblico  
è sicuro di NON SUPERARE la soglia  
di 5.000 euro,  
allora basterà una semplice  
COMUNICAZIONE  
all'Ente Pubblico di appartenenza**

**Se il dipendente pubblico sa di  
SUPERARE la soglia di 5.000 euro,  
allora dovrà ottenere  
L'AUTORIZZAZIONE  
dall'Ente Pubblico di appartenenza**

**Se il dipendente pubblico  
NON SA SE SUPERERÀ O NO LA  
soglia di 5.000 euro,  
allora è opportuno che chieda  
L'AUTORIZZAZIONE  
dall'Ente Pubblico di appartenenza**

**AUMENTANO GLI  
ADEMPIMENTI A CARICO  
DELLE ASD/SSD**



## Le ASD/SSD

**dovranno comunicare all'ente pubblico  
i compensi erogati al lavoratore sportivo  
entro i 30 giorni successivi alla fine di  
ciascun anno di riferimento (30 gennaio), in  
un'unica soluzione, ovvero  
alla cessazione del relativo rapporto di  
lavoro se intervenuta precedentemente**

# DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024 n. 71

## Art. 3

### Misure urgenti in materia di lavoro sportivo

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), e' aggiunta la seguente: «f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva.»;

b) al comma 11, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.».

2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' abrogata.

3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui»;

b) all'articolo 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione e' messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilita' previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».